

30 aprile 2020

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### ASSICURAZIONI

**In data 2 e 8 aprile 2020 sono state pubblicate due informative riguardanti l'impatto della Brexit sulle attività svolte dalle compagnie di assicurazione.**

*In tali informative vengono descritti gli impatti della Brexit sugli investimenti delle attività sottostanti le polizze sulla vita unit-linked e sulle riserve tecniche accantonate dalle compagnie di assicurazione.*

Il CAA ("commissariat aux Assurances") ha pubblicato due informative datate 2 e 8 aprile 2020 con le quali fornisce chiarimenti sull'impatto della *Brexit* sulle norme che disciplinano le attività svolte dalle imprese di assicurazione.

In particolare, sono state analizzate le problematiche connesse all'uscita del Regno Unito dallo Spazio Economico Europeo in relazione agli investimenti delle attività sottostanti le polizze sulla vita *unit-linked* (Informativa dell'8 aprile 2020) e alle riserve tecniche accantonate dalle compagnie di assicurazione (Informativa del 2 aprile 2020).

L'informativa dell'8 aprile chiarisce che dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito sarà considerato un Paese della zona A dell'OCSE, mentre i territori dipendenti del Regno Unito non verranno considerati Paesi della zona A. Questo sta a significare che qualsiasi investimento delle attività sottostanti le polizze sulla vita *unit-linked* in fondi esteri domiciliati nel Regno Unito o in territori dipendenti dal Regno Unito o in strumenti finanziari emessi da emittenti con sede nel Regno Unito o in territori dipendenti dal Regno Unito, dovranno rispettare le regole specifiche previste rispettivamente per i Paesi della zona A e per quelli al di fuori della zona A. Tuttavia, nella informativa sono indicate anche alcune disposizioni più favorevoli applicabili a quei contratti conclusi prima del 1 gennaio 2021.

È, quindi, importante che le compagnie di assicurazione tengano conto di queste nuove regole applicabili al Regno Unito e ai suoi territori dipendenti nel momento in cui devono definire le politiche di investimento e istituire fondi interni per i loro clienti.

Al contrario, l'informativa del 2 aprile riguardante le riserve tecniche accantonate dalle compagnie assicurative chiarisce che, a partire dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito e i suoi territori dipendenti saranno, invece, considerati Paesi terzi. Di conseguenza, tutti i depositi di attività che rappresentano riserve tecniche detenuti presso istituti di credito stabiliti nel Regno Unito sono tenuti a rispettare le norme che disciplinano i depositi di attività in Stati non compresi nello Spazio economico europeo.

## DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

### La Corte di Giustizia europea si è espressa, in una recente sentenza, sull'ambito applicativo della Direttiva madre-figlia.

*Con sentenza n. C-458/18, la Corte di Giustizia ha stabilito che i dividendi distribuiti da una società alla controllante residente in Gibilterra non possono usufruire della esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia.*

In data 2 aprile 2020, con sentenza n. C-458/18, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che i dividendi distribuiti da una società (nel caso di specie una società bulgara) alla controllante residente in Gibilterra non possono usufruire della esenzione prevista dalla Direttiva 2011/96/UE, c.d. "madre-figlia".

La società bulgara, al momento della distribuzione dei dividendi alla casa madre (residente in Gibilterra), non applicava la ritenuta alla fonte, ritenendo che fossero rispettati i requisiti previsti dalla Direttiva madre-figlia. Infatti, riteneva che (i) la società residente in Gibilterra doveva essere equiparata a una società registrata nel Regno Unito e (ii) l'imposta sulle società a Gibilterra doveva essere considerata corrispondente alla "corporation tax" nel Regno Unito.

Al contrario, la Corte di Giustizia europea arriva a una conclusione diametralmente opposta, stabilendo che l'ambito di applicazione della Direttiva madre-figlia non può essere esteso a società e imposte diverse da quelle espressamente indicate nell'Allegato I della Direttiva, che prevede un elenco tassativo delle società e delle imposte a cui si applica l'esenzione in oggetto.

Quindi, l'esenzione non può essere applicata ai sensi della Direttiva madre-figlia alle società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all'imposta sulle società, in quanto tali società e tale imposta non sono espressamente indicate nell'Allegato.

Tale sentenza è molto importante in quanto contrasta con l'interpretazione che era stata precedente adottata da molti Stati europei e dalla stessa Commissione europea. È, quindi, necessario monitorare le conseguenze che tale decisione potrà comportare effettivamente in Lussemburgo.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Clicca [qui](#) per le nostre precedenti newsletter su questo argomento

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.